



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 548 del 15/05/2025

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Regolamento degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano – Aggiornamento del regolamento aziendale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 15/05/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
Angela Annetichiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Regolamento degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano – Aggiornamento del regolamento aziendale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti).

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii

Premesso che

- con delibera n. 845 del 24/10/2022 veniva adottato il primo regolamento aziendale degli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
- in data 31 Marzo 2023 veniva pubblicato il decreto legislativo n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, che abrogava il precedente codice degli appalti, D.L.gs 50/2016;
- con delibera n. 690 del 24/07/2023 veniva pertanto aggiornato il regolamento aziendale degli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi del nuovo art. 45 del D.lgs. 36/2023 (ex art. 113 del D.lgs. 50/2016);
- all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 il legislatore promuove il concetto di affidare le funzioni tecniche, finalizzate alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di ottenere un significativo risparmio economico per il mancato ricorso a professionisti esterni, nonché consente una più rapida ed efficiente gestione delle procedure da espletare;
- Il comma 2 dell'art. 45 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal "proprio personale" specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 (del codice), in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
- in data 31 Dicembre 2024 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 209 (di seguito anche "decreto correttivo"), recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023;

Considerato che

- il predetto Decreto Legislativo n. 209/2024 apporta correzioni ed integrazioni, ritenute necessarie ed opportune a seguito della prima applicazione del codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, nonché costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR/PNC, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introducendo, "a regime", molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni;

Deliberazione del Direttore Generale

- per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche (cfr. art. 45, del Codice) le modifiche apportate dal "decreto correttivo" concernono, in particolare:
 - a) l'ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
 - b) l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo alle attività tecniche incentivabili, con integrazioni all'allegato I.10 del codice;
 - c) la definizione delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo, attraverso le integrazioni all'art. 32 dell'allegato II.14 del codice, afferente all'individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.
- In questa ottica le UU.OO.CC. Ingegneria Ospedaliera, Provveditorato-Economato e Tecnologia Ospedaliera ed HTA, hanno predisposto un aggiornamento al regolamento aziendale, approvato con delibera n. 690 del 24/07/2023, che disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche previste ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 per lavori, servizi e forniture, il quale, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Con nota prot. 116001/u del 03/04/2025 la Diazione Generale sostanziale;
- con nota prot. 11601/u del 03/04/2025 la Direzione Generale, Direzione Amministrativa, ed UOC GRU, nell'ambito dell'attivazione di un tavolo per la contrattazione integrativa dirigenza PTA inoltravano, quale informativa sindacale la bozza del predetto regolamento, aggiornato al correttivo appalti;
- durante l'incontro del 28/04/2025 l'associazione sindacale Fedir consigliava una lieve modifica relativamente all'art. 7 "Disciplina per l'incentivazione delle Varianti" condividendo il testo opportunamente modificato con comunicazione mail del 13/05/2025, allegata alla presente;

Visto

il Decreto Legislativo n. 209 del 31 Dicembre 2024 (Correttivo Appalti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305/2024 – SO 45.

Ritenuto

necessario dover adottare l'aggiornamento al regolamento aziendale per gli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, adottato con delibera n. 690 del 24/07/2023.

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

- 1.** di aggiornare il regolamento aziendale per gli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 209/2024 (Decreto Correttivo Appalti), per lavori servizi e forniture, adottato con delibera n. 690 del 24/07/2023, il quale, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2.** di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell'Azienda, nella sez. "Norme e Regolamenti Disciplinari" – "Amministrazione Trasparente";

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

3. di demandare al direttore della UOC interessata, secondo le rispettive competenze, la gestione delle attività e la ripartizione delle risorse sulla base del regolamento aggiornato ed allegato alla presente deliberazione;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio Rocchio

Il Direttore UOC Provveditorato Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Romallo

IL DIRETTORE GENERALE
Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Dott. Gaetano Gubitosa
nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Ingegneria Ospedaliera**
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annetichiarico

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **AGGIORNARE** il regolamento aziendale per gli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 209/2024 (Decreto Correttivo Appalti), per lavori servizi e forniture, adottato con delibera n. 690 del 24/07/2023, il quale, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito dell'Azienda, nella sez. "Norme e Regolamenti Disciplinari" – "Amministrazione Trasparente";
3. **DEMANDARE** al direttore della UOC interessata, secondo le rispettive competenze, la gestione delle attività e la ripartizione delle risorse sulla base del regolamento aggiornato ed allegato alla presente deliberazione;
4. **RENDERE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



*REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA*

Regolamento degli incentivi alle funzioni tecniche

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato da D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti).

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (di seguito anche "decreto correttivo"), ha apportato correzioni ed integrazioni al codice dei contratti pubblici decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo codice.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, nonché il predetto decreto correttivo, costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR/PNC e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, "a regime", molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

L'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e correttivo 209/2025, disciplina gli incentivi per le "funzioni tecniche", rinviando all'allegato I.10 l'elenco tassativo delle attività tecniche "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture".

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni ⁽¹⁾, e tale finalità si ritiene debba orientare anche l'interpretazione delle novità apportate dal decreto correttivo rispetto all'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche.

Il comma 2 dell'art. 45 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal "proprio personale" specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 (del codice), in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, di seguito denominato Codice, e successivo correttivo Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, servizi e forniture, nel caso in cui è nominato il relativo direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), e definisce i criteri di riparto delle risorse per le funzioni tecniche.
2. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione della azione amministrativa.

⁽¹⁾ "La ratio dell'istituto degli incentivi tecnici risiede, per consolidata giurisprudenza, nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni

tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all'affidamento di incarichi professionali all'esterno" (Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, 11 ottobre 2023 n. 196).

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 45 del Codice e decreto correttivo, sono costituite in percentuale all'importo, posto a base di gara, relativo a lavori, servizi e forniture, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Il presente regolamento si applica solo se le risorse destinate alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice e Decreto Correttivo, sono previste nel quadro economico vigente, relativo all'appalto.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti, per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale esclusivamente per le seguenti attività (di cui all'allegato I.10 del Codice e Correttivo):
 - responsabile unico del progetto – RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
4. La corresponsione degli incentivi viene ripartita secondo le quote di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. (art. 45 c. 2 del Codice).
6. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP (art.114 c.8 del Codice)

7. Possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i servizi e le forniture di cui all'art. 32 c.2 e c.3 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, come modificato dal D.Lgs 209/2024 (Decreto Correttivo).

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 45 del Codice e Decreto Correttivo, l'AORN di Caserta destina le risorse per le funzioni tecniche e l'innovazione in misura non superiore al 2 per cento, degli importi posti a base di gara, per lavori, fornitura di beni e servizi.
2. Le risorse, quantificate e stanziare in rapporto alla complessità dell'opera e/o dei servizi e/o della fornitura da realizzare, sono destinate:
 - a) per una quota pari all'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2 comma 3, nonché ai loro collaboratori;
gli importi sono ripartiti per ciascuna opera o servizio/fornitura, con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente Regolamento, nonché nella misura stabilita nelle tabelle A e B definite al successivo art. 9;
 - b) per una quota del 20%, alle finalità di cui al successivo art. 4, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
3. L'incentivo è calcolato al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP, a carico dell'amministrazione, ed è calcolato sull'importo posto a base di gara.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico vigente, relativo all'appalto, da suddividere secondo le percentuali indicate all'art. 9, del presente regolamento.

ART. 4 - QUOTA DEL 20% - (art. 45 cc. 5, 6 e 7 del Codice e Decreto Correttivo)

1. Le risorse di cui all'art. 3, c.2, lett. b) sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
2. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, rapportata all'entità della funzione tecnica da svolgere e la relativa responsabilità.

ART. 5 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

1. La percentuale massima stabilita dal Codice e correttivo è così graduata in ragione della complessità dell'appalto:

CLASSI DI IMPORTO PER LAVORI	% da applicare
Fino a 1.000.000	2 %
Da euro 1.000.001 e fino alle soglie di rilevanza europea	1,6 %
Dalle soglie di rilevanza europea e fino a euro 10.000.000	1,4 %
Da euro 10.000.001 e fino a euro 20.000.000	1,2 %
oltre euro 20.000.000	0,8 %

CLASSI DI IMPORTO PER SERVIZI E FORNITURE	% da applicare
Fino alle soglie di rilevanza europea	2 %
Dalle soglie di rilevanza europea fino a 1.000.000,00	1,5 %
Da 1.000.000,00 fino a euro 5.000.000	1,2 %
Da euro 5.000.001 e fino a euro 10.000.000	0,8%
oltre euro 10.000.000	0,3 %

2. L'importo dell'incentivo è determinato per scaglioni applicando all'importo dei lavori e servizi e forniture, scaglione per scaglione, le aliquote relative sopra riportate.

ART. 6 - ACCORDI QUADRO (art. 154 del Codice e Decreto Correttivo)

1. In caso di Accordi Quadro, l'incentivazione da corrispondere sarà calcolata sulla base dell'importo del singolo contratto applicativo, e solo in base all'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati e realizzati.

ART. 7 - DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.

2. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo comprensivo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

ART. 8 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il conferimento degli incarichi viene effettuato nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono ai criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico/amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
2. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del direttore/dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o **"gruppo di lavoro"** destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
3. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tener conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro, e potranno essere inseriti nei gruppi di lavoro anche personale di altri settori. La partecipazione di personale di altri settori interessati alle funzioni tecniche da assegnare ed in possesso delle specifiche competenze tecniche/professionali, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente del settore di appartenenza ovvero del Direttore Generale.
4. Il personale incaricato, interno alla UOC titolare della procedura, ovvero appartenente ad altra UU.OO. dell'AORN di Caserta, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione agli incarichi da svolgere.
5. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il Responsabile della UOC di appartenenza accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
6. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, nonché di eventuali ore di lavoro aggiuntivo da garantire in servizio per l'espletamento dell'incarico, non retribuito quale orario di lavoro straordinario.

ART. 9 - CORRESPONSIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile della UOC/Dirigente delegato, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale incaricato. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata, dal Responsabile Unico del Progetto, in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. In caso di attività svolte da un dirigente, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte, nonché la liquidazione del compenso a lui spettante, sono effettuati da un diverso dirigente, appartenente all'U.O. detentrica dell'appalto e/o appositamente individuato.
3. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
4. L'erogazione del compenso avviene al completamento di ognuna delle tre "fasi per la liquidazione", così come previste nelle tabelle "A" e "B" (comma 10):
 - Prima fase - PROGRAMMAZIONE E VALIDAZIONE;
 - Seconda fase - AFFIDAMENTO;
 - Terza fase - ESECUZIONE.
5. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
6. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, per il rispetto delle tempistiche previste dalla specifica procedura, non può richiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, dai medesimi dipendenti, ovvero non eseguite, andranno ad implementare il fondo/sotto conto di cui all'art. 4 del presente regolamento.
8. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
9. Per gli incarichi conferiti a professionalità esterne, le rispettive quote confluiscono nel fondo come previsto all'art. 4 del presente regolamento;
10. La ripartizione delle somme spettanti al personale avente diritto, nonché le relative liquidazioni, a compimento delle attività eseguite, sono le seguenti:

Tabella A – Appalto di LAVORI (% da calcolare sull'importo posto a base di gara):

ATTIVITA'		Fasi per la liquidazione			
		TOT %	PROGRAMMAZ. VALIDAZ. %	AFFIDAMENTO %	ESECUZIONE %
A)	PROGRAMMAZ. E PROGETTAZIONE	14,00			
A1	Programmazione spesa e coord. flussi informativi	2,00	1,00	0,50	0,50
A2	Redazione del docfap/pfte	4,00	4,00		
A3	Coordinatore della sicurezza in fase di prog.	2,00	2,00		
A4	Redazione del Prog. Esecutivo	6,00	6,00		
B)	UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	38,00			
B1	RUP e predisposizione Documentazione di Gara	30,00	5,00	10,00	15,00
B2	Collaborazione all'attività del RUP, quali addetti alla gestione tecnico-amministrativa	8,00	1,50	2,50	4,00
C)	VERIFICA PROGETTO	5,00	5,00		
D)	UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	35,00			
D1	Direttore dei lavori e regolare esecuzione	22,00			22,00
D2	Direttore operativo/Ispettore di cantiere	4,00			4,00
D3	Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione	9,00			9,00
E)	COLLAUDATORE	8,00			
E1	Collaudo Tecnico-Amministrativo e/o Collaudo Statico (ove necessario)	8,00			8,00
	COMPLESSIVO	100,00			

Tabella B – Appalto di SERVIZI e/o FORNITURE (% da calcolare sull'importo posto a base di gara):

ATTIVITA'		Fasi per la liquidazione			
		TOT %	PROGRAMMAZ. VALIDAZ. %	AFFIDAMENTO %	ESECUZIONE %
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	52,00			
A1	RUP	40,00	8,00	18,00	14,00
A2	Predisposizione dei documenti di gara	3,00	3,00		
A3	Programmazione spesa e coord. flussi informativi	2,00	1,00		1,00
A4	Collaborazione all'attività del RUP, quali addetti alla gestione tecnico-amministrativa	7,00	1,00	2,00	4,00
B)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	40,00			
B1	Direttore dell'esecuzione del contratto	35,00			35,00
B2	Collaboratori del dir. dell'esecuzione	5,00			5,00
C)	COLLAUDATORE/ VERIFICA CONFORMITA'	8,00			8,00
	COMPLESSIVO	100,00			

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. La ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui ai criteri del presente Regolamento, si applica a tutte le attività in corso di esecuzione, (escluso per le figure con contratto dirigenziale), per i quali non risulta già nominato il gruppo di lavoro (ai sensi del pre-vigente regolamento) e solo nel caso in cui le somme necessarie a tal fine, sono previste nel quadro economico vigente.
2. Il riconoscimento degli incentivi al personale dirigente, di cui ai criteri del presente Regolamento, si applica a tutte le attività bandite successivamente all'entrata in vigore del correttivo al codice appalti di cui al D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209.
3. Resta comunque valida la possibilità della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale dirigente per le attività riferite ad appalti banditi prima dell'entrata in vigore del correttivo al codice degli appalti (D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209), relativamente ai soli progetti a valere sul PNRR/PNC o agli stessi riconducibili (e/o che confluiranno su tali piani), e per gli anni compresi dal 2023 al 2026 (salvo eventuali proroghe e/o modifiche in corso d'opera), come previsto dal D.L. 24 febbraio 2023 n.13 (GU Serie Generale n.104 del 05-05-2023 - Suppl. Ordinario n. 17), in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

ART. 11 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	20 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	20 %

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Responsabile della UOC verifica il rispetto e l'applicazione del presente regolamento.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Codice degli Appalti, così come modificato ed integrato dal Correttivo, Decreto Legislativo n. 209 del 31/12/2024 ed alla normativa vigente in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

Il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio Rocchio

Il Direttore UOC Provveditorato Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Romallo